

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

Pesaro, 25/05/2018

Prot. n. 91/2018

Messaggio via pec

Agli Enti partecipanti alla Convenzione

Oggetto: Nota informativa per l'Assemblea ATA del 30/05/2018 da allegare al verbale di seduta.

Art. 7 – Convenzione di costituzione ATA (Organizzazione e personale dell'ATA)

1. L'ATA, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il proprio Regolamento di Organizzazione;
2. L'esercizio delle funzioni dell'ATA è assicurato prioritariamente con il **personale dei Consorzi obbligatori** di cui alla l.r. 28/2009 nonché con **quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione**; l'ATA può stipulare accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d'Ambito previste dalla L.R. n.30/2011 o altri soggetti pubblici al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali.

L'ATA si è formalmente costituita il 24 ottobre 2013

Premesso che non esistevano Consorzi e che gli enti partecipanti alla convenzione non hanno messo a disposizione personale per l'esercizio delle funzioni dell'ATA, per la fase di start up dell'ente ci si è avvalsi di una convenzione con l'AATO sottoscritta il 17/09/2015 con durata annuale, e successivamente su richiesta del Presidente dell'ATA, la collaborazione è stata prorogata fino a tutto il 28/12/2018.

Come da indirizzo dell'Assemblea, si è proceduto con una programmazione del fabbisogno del personale ATA funzionale a dare avvio ad un'autonoma e corretta gestione e organizzazione dell'ente; a tal fine, gli uffici dell'AATO hanno effettuato un'istruttoria in relazione all'ascrivibilità dell'ATA Rifiuti ad ente di nuova istituzione e conseguente applicabilità dell'art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010, con il supporto del consulente esterno in materia di personale.

Di seguito l'istruttoria in relazione all'ascrivibilità dell'ATA Rifiuti ad ente di nuova istituzione:

- **Richiesta parere alla Corte dei Conti** Sezione Regionale di Controllo per la Regione Marche del 22/02/2017;
- **Deliberazione della Corte dei Conti** n. 51 del 27/04/2017 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta confermando allo stesso tempo i criteri interpretativi in base ai quali si dovrebbe ritenere di essere in presenza di ente di nuova istituzione;
- **Parere del consulente esterno in materia di personale**, dott. Gianluca Bertagna per conto di Publika Servizi Srl, in base al quale si ritiene di poter qualificare l'ATA quale ente di nuova istituzione nel rigido rispetto dell'art. 9 comma 36 D.L. 78/2010, prot. AATO n.332 del 26/06/2017;
- **Approvazione Piani occupazionali in Assemblea ATA** con deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 28/07/2017 Approvazione del DUP esercizi 2018/2019/2020 e con deliberazione n. 12 del 15/12/2017 Approvazione della nota di aggiornamento del DUP esercizi 2018/2019/2020;
- **Richiesta Approvazione Piani Occupazionali** ai sensi dell'art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 presso il **Ministero** con nota del 27/06/2017;

Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino

Ente di regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Sede: Via Borgomozzo 10/C "Galleria Roma", 61121 Pesaro (PU) - Cod Fisc. 92049850412

Tel. 0721 / 63 90 56 0721 – 0721 / 30 379

Web: www.atarifiuti.pu.it Email: segreteria@atarifiuti.pu.it Email Pec: ata1.marche@pec.it

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

- **Riscontro del MEF** Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 27/07/2017 che rinvia alla Regione Marche la competenza ad esprimersi sulla correttezza dei piani occupazionali sulla base del fatto che l'ATA è stata istituita con L.R. ;
- **Richiesta Approvazione Piani Occupazionali** ai sensi dell'art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 **presso la Regione** con nota del 10/10/2017;
- **Diniego per assenza di competenza e Rinvio alla Regione** (Dirigente Servizio Advocatura regionale e attività normativa, Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali e Dirigente della PF Performance e sistema statico) per l'individuazione dell'amministrazione vigilante ex art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010, con nota a firma del Dirigente Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, Ing. Massimo Sbriscia del 20/10/2017;
- **06/12/2017 Sollecito da parte dell'ATA** alla Regione per la comunicazione dell'esito dell'analisi richiesta dall'ing. Sbriscia agli uffici della Regione;
- **20/12/2017 Sollecito da parte dell'Ing. Sbriscia della Regione** in merito al parere richiesto Dirigente Servizio Advocatura regionale e attività normativa, Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali e Dirigente della PF Performance e sistema statico ;
- **30/03/2018, comunicazione dell'ATA indirizzata al Ministero e alla Regione avente ad oggetto l'avvio della programmazione dei piani triennali del fabbisogno, comprese le assunzioni nel rispetto dell'art. 9 comma 36 del d.l. 78/2010**
- Si precisa che non era stata ancora presa in visione la nota inviata via pec dalla Regione in data 27/03/2018 avente ad oggetto il parere redatto dal Servizio Advocatura regionale e attività normativa, Posizione di funzione Produzione legislativa, in risposta al quesito posto circa la competenza all'approvazione dei piani occupazionali. Nel parere si individua nel Ministero dell'Interno, Direzione centrale finanza locale, l'amministrazione vigilante deputata all'approvazione dei piani occupazionali d'intesa con Ministero dell'economie e delle finanze; inoltre *a titolo collaborativo sull'argomento prospettato si espongono le considerazioni che seguono (...)*
Proprio rifacendosi ai criteri suddetti, l'ATA sosterebbe di essere ente di nuova istituzione, in quanto li considererebbe a essa non applicabili non avendo ereditato la struttura burocratica dei precedenti consorzi: tanto è vero che, non avendo gli enti partecipanti alla convenzione messo a disposizione il personale, si sarebbe avvalsa nella fase di start up di forme di collaborazione con l'Assemblea di ATO idrico mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.
Tale situazione di mero fatto non è però di per sé sufficiente a giustificare l'assunto, in presenza di disposizioni normative quali quella dell'art. 7 comma 2 lett. d), la quale stabilisce che la convenzione di ATA deve contenere la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori "compresi i rapporti di lavoro del personale".
Se così è (...) riemergerebbe l'applicabilità della ordinaria disciplina sia per ciò che attiene i vincoli assunzionali sia per ciò che attiene al rispetto dei limiti di spesa fissata per gli enti locali.
Appare necessario comunque che la Regione, tramite le Strutture di settore, torni a colloquiare con il Ministero ai fini del raggiungimento di un'intesa sulla questione, magari avvalendosi delle considerazioni sopra esposte ove ritenute utili e condivisibili.
- A questa nota della Regione del 27/03/2018, è seguita una successiva nota della Regione del 06/04/2018 sempre alla firma dell'Ing. Sbriscia in cui si evidenzia che si resta in attesa di ricevere un riscontro dai Ministeri in indirizzo.

Situazione attuale in materia di programmazione del fabbisogno del personale ATA
--

Esaminata la documentazione relativa alla strutturazione dell'ATA mediante assunzioni, e visto in particolare il parere rilasciato in data 27/03/2018 a titolo collaborativo da parte della Regione, in un'ottica di prudenza dell'azione amministrativa risulta assolutamente imprescindibile un'espressione del Ministero competente per

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

dirimere la questione, così come suggerito anche dal consulente esterno in materia di personale dott. Gianluca Bertagna per conto di Publika Servizi Srl.

Si rileva che ad oggi il Ministero, così come sollecitato anche dalla Regione, non ha dato nessun riscontro in merito.

A questo punto, vista la scadenza della convenzione di collaborazione AAto – ATA a far data dal 28/12/2018, è mio dovere informare l'Assemblea in merito ad alcune considerazioni di carattere tecnico-giuridico circa l'esercizio delle funzioni dell'ATA:

- Preliminarmente, se l'ATA non fosse riconosciuta come “ente di nuova istituzione”, così come ritiene la Regione Marche, dovrà essere chiarito come gestire le funzioni ad essa assegnate in quanto l'art. 7 comma 2 della Convenzione ATA prevede che **“L'esercizio delle funzioni dell'ATA è assicurato prioritariamente con il personale dei Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/2009 nonché con quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione”**;
Il citato art 7 comma 2 prevede altresì che **“l'ATA può stipulare accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d'Ambito previste dalla L.R. n.30/2011 o altri soggetti pubblici al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali”** ma tale assunto presuppone una struttura da parte di entrambi gli enti che collaborano; cessata la fase di start up, di cui i dipendenti dell'AAto con grande senso civico si sono fatti carico, sarebbe del tutto impensabile che il personale dell'AAto Idrico che ad oggi conta all'attivo 5 dipendenti a tempo indeterminato e 1 dipendente a tempo determinato, possa garantire in maniera corretta lo svolgimento delle funzioni dell'ATA Rifiuti, già il personale risulta sottodimensionato solo per le funzioni istituzionali proprie dell'AAto idrico.
- In secondo luogo si evidenzia l'urgenza del confronto istituzionale tra Regione Ministero e ATA visto che in data 24 ottobre 2018 scadrà il termine per poter utilizzare il peculiare regime assunzionale di cui all'art. 9 comma 36 D.L. 78/2010, usufruibile *limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione*.

Per tutto quanto sopra,

Si invitano gli Enti partecipanti alla Convenzione (Comuni e Provincia) ad attivarsi in merito alla futura organizzazione dell'ATA, posto che date le condizioni attuali non ci sono margini per poter pensare che l'AAto idrico possa farsi carico delle funzioni istituzionali anche dell'ATA Rifiuti, fornendo fin da ora indicazioni operative che di seguito si riportano:

Secondo quanto definito dalla L.R. 24/2009 art. 7 comma 2 lett. c) e d) e art. 7 della Convenzione di costituzione dell'ATA sottoscritta da tutti i Comuni dell'Ambito, l'esercizio delle funzioni dell'ATA, non essendoci Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/2009, **dovrà essere necessariamente assicurato dal personale messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione.**

Ciò significa che:

1. O i Comuni e la Provincia mettono a disposizione personale proprio (prestazione lavoro dipendente, i Comuni comandano, distaccano mettono a disposizione personale in convenzione...)
2. O i Comuni e la Provincia cedono all'ATA dei loro limiti assunzionali/incarichi esterni cedendo parte della propria facoltà assunzionale e disponibilità per incarichi esterni in termini di limiti di spesa

Se l'ATA non è configurabile come ente di nuova istituzione significa che è un ente che per la propria struttura non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto bisogna che gli Enti partecipanti alla Convenzione si facciano carico di dare a disposizione le risorse.

Il Direttore
F.to Ing. Michele Ranocchi

Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino

Ente di regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Sede: Via Borgomozzo 10/C "Galleria Roma", 61121 Pesaro (PU) - Cod Fisc. 92049850412

Tel. 0721 / 63 90 56 0721 – 0721 / 30 379

Web: www.atarifiuti.pu.it Email: segreteria@atarifiuti.pu.it Email Pec: ata1.marche@pec.it